

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA n. 395

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per l'espletamento di progetti formativi e di orientamento curriculari.

In data **01 AGO. 2014**, presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett. f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

CHE gli artt.27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 consentono di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE questa azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze al riguardo, con deliberazione n.139 del 26 marzo 2014, ha approvato il Regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Veterinaria l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ha avanzato istanza per la sottoscrizione della convenzione de quo;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt.27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

PRENDERE ATTO che il Dipartimento di Medicina Veterinaria l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ha avanzato istanza al riguardo;

DARE ATTO che lo schema di convezione proposto per lo scopo, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

APPROVARE, conseguentemente, e sottoscrivere il documento in parola, così come redatto dal Soggetto Promotore;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



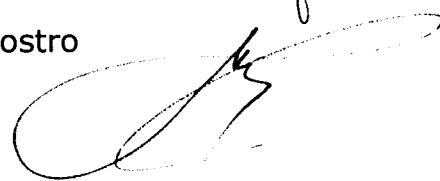
Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Referente Sanitario: Dr.ssa Angela Caligiuri



Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 01 AGO. 2014 con prot. n. 083 del 01 AGO. 2014 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell'Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, con sede in Strada Provinciale per Casamassima, km 3 –
70010 Valenzano, Bari i, codice fiscale 80002170720, d'ora in poi
denominato «soggetto promotore», rappresentata nella qualità di delegato
del Direttore, dal prof. Gaetano Vitale Celano, nato a Valsinni (Mt) il
28/04/1956 cod. fisc. CLNGNV56D28D513Y

E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE con sede
legale in CROTONE (KR) in VIA M. NICOLETTA
codice fiscale 01997410738
d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentato/a
dal DIRETTORE GENERALE PROF. ROCCO ANTONIO NOSTRO
nato a GIOIA TAURO (RC) il 20/05/1949

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1,

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 Marzo 1998, n. 142 *al* **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

(riportare il nome del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 Marzo 1998, n. 142.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n. 148.

Art. 2

1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente

Giuseppe Neri De Loro

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento

contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.

2. Il soggetto ospitante si impegna ad inoltrare al soggetto promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convezione mediante

Prof. Dr. M. S. De Luca

P

[Signature]

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, i suddetti

dati, per fini statistici, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno

essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il
proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando
lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte
contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto
concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le
parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della
Legge n. 675 del 31.12.1996.

Art. 7

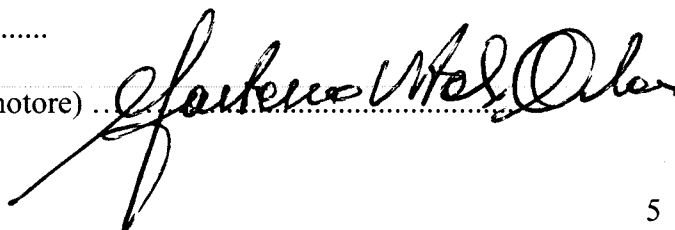
La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data della
stipula ed è tacitamente rinnovabile a meno di disdetta scritta e motivata di
una delle parti.

Art. 8

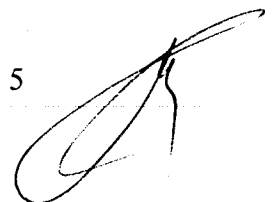
Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero
sorgere tra L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE e la il
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, relativamente alla presente
convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

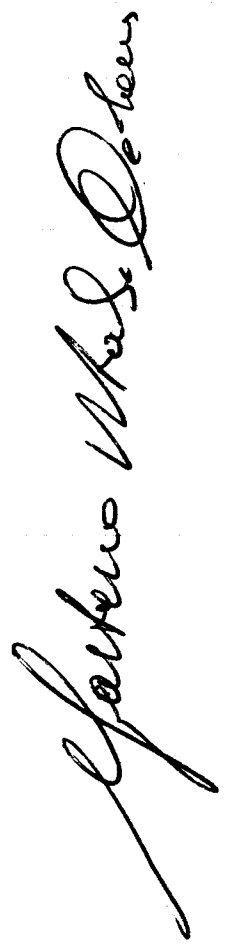
Data, 16/7/2014

(firma per il soggetto promotore)









DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

(firma per il soggetto ospitante)

